

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1640

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE MARZI FERNANDO, NUCCI, QUINTIERI, URSO, LAFORGIA

Presentata il 10 settembre 1964

Modifica al regio decreto legge 13 novembre 1924, n. 1825, relativa al periodo di ferie annuali retribuite nel contratto di impiego privato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si prefigge lo scopo di migliorare le condizioni del rapporto di impiego privato in relazione al periodo annuale di ferie. Essa riguarda quegli impiegati privati, quali, ad esempio, i dipendenti da studi professionali, per i quali non esistono contratti collettivi di lavoro o regolamenti organici ed ai quali, quindi, si applica tutt'oggi la disciplina del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, concernente disposizioni relative al contratto d'impiego privato. Per tale disciplina l'impiegato privato ha diritto ad un periodo di ferie annuali di:

- a) 10 giorni in caso di anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
- b) 15 giorni in caso di anzianità di servizio non superiore a 15 anni;
- c) 20 giorni in caso di anzianità di servizio da 15 a 25 anni;
- d) 30 giorni, in caso di anzianità di servizio di oltre 25 anni:

Non riteniamo di dovere spendere molte parole per dimostrare la pesantezza di tali condizioni di lavoro ove il periodo di riposo annuale resta fissato a ben pochi giorni per un lungo decorso del rapporto e raggiunge il limite di 30 giorni soltanto dopo ben 25 anni di anzianità di servizio, mentre precisi criteri medici indicano un congruo periodo di tempo destinato al riposo annuale come ne-

cessario al ripristino delle energie lavorative usurate nel corso di ogni anno di ininterrotto servizio.

Facciamo rilevare che tutta la legislazione attuale è orientata nello sforzo di prevedere, nei limiti consentiti dalla presente congiuntura, un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro del cittadino. Sono relativamente recenti le disposizioni che hanno previsto miglioramenti economici a favore dei lavoratori dell'industria e miglioramenti nel trattamento previdenziale per tutti i lavoratori. Ma noi dobbiamo definire una legislazione che rispetti il limite di resistenza fisica del lavoratore e che preveda un equo tempo di riposo annuale che consenta una reale reintegrazione delle energie fisiche e psichiche da destinare nuovamente al lavoro.

La legislazione vigente prevede un periodo di riposo decisamente inadeguato alle esigenze igienico-sociali delle condizioni di vita del lavoratore e, pertanto, se ne auspica una modifica. A conferma di quanto esposto facciamo rilevare che nella maggior parte dei casi gli stessi datori di lavoro superano i periodi più bassi di ferie contemplati dal regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, fissando il periodo di ferie iniziale a 15 giorni calcolati con esclusione dei giorni festivi. Questo dimostra che gli stessi datori di lavoro hanno ritenuto il periodo feriale, pre-

visto dalla legge in vigore, insufficiente allo scopo cui deve soddisfare, cioè il ristoro delle energie fisio-psichiche del lavoratore e soltanto il minimo di un mese di continuativo riposo può rispondere alle finalità igienico-sociali cui l'istituto delle ferie è preordinato.

Si propone un mese continuativo di riposo per ogni anno di servizio dopo solo due anni di servizio, poiché si ritiene che il periodo di riposo debba essere posto in relazione con

la necessità di un congruo riposo e non con l'anzianità di servizio. Tale necessità è uguale, dal punto di vista fisio-psichico, per ogni impiegato.

Presentiamo questa proposta di legge nella convinzione che la medesima incontri il favore del Parlamento in considerazione delle sane finalità che intende perseguire in attuazione del disposto dell'articolo 36 della Costituzione Repubblicana.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 7, primo comma, del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, è sostituito dal seguente:

« Eccettuato il caso di avvenuta disdetta, l'impiegato durante il contratto d'impiego ha diritto ad un periodo annuale di riposo, con decorrenza della retribuzione, di durata non inferiore ai 20 giorni nei primi due anni di servizio e poi ad un mese. Il godimento delle ferie entro l'anno può essere interrotto o rinviato: in tal caso l'impiegato ha diritto a cumulare i periodi di ferie entro l'anno successivo ».